

SCHEMA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NORCIA E LA COMUNANZA AGRARIA DI ANCARANO PER LA CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DI TERRENI E IMMBILI

L'anno e questo dì del mese di , in Norcia (Pg), nella sede comunale, con il presente atto a valere in ogni modo e ragione di legge tra:

il comune di Norcia, C.F. 84002650541 – P.I. 00453230542 (di seguito anche *Comodatario*), rappresentato nella persona del Responsabile dell'Area LL.PP., Ambiente e Sviluppo Economico, Livio Angeletti, delegato ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/200, n. 267, alla sottoscrizione di atti per conto dell'Amministrazione Comunale come da Decreto del Sindaco ;

e

la Comunanza Agraria di Ancarano (di seguito anche *Comodante*), con sede legale in Ancarano di Norcia (PG), P.I.: 02322840543, nella persona di Romeo Canali, in qualità di Presidente e Rappresentante Legale pro-tempore;

Premesso che

La Regione Umbria, con D.D. n. 3669 del 14/04/2017, ha emanato il Bando di evidenza pubblica relativo alla misura del PSR Umbria 2017-2020, richiamato in oggetto, Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Intervento 7.5.1 “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici”;

La Comunanza Agraria di Ancarano in data 15/06/2017 ha presentato la proposta progettuale denominata “Accesso e valorizzazione di Castel Franco, Forca di Ancarano e loro connessione”;

Con D.D. n. 903 del 31/01/2018 (pubblicata nel B.U.R. Della Regione Umbria n. 7, serie generale del 14/02/2018), la Regione Umbria ha approvato le graduatorie di ricevibilità ed ammissibilità delle proposte progettuali presentate ai sensi del bando sopra richiamato;

il progetto prevede la riqualificazione dei ruderi di Castelfranco e dell'area di sosta di Forca di Ancarano, nonché il percorso di connessione, per un importo complessivo di Euro 699.548,00 finanziato interamente dalla Regione Umbria a valere sui fondi PSR per l'Umbria 2014-2020 – Misura 7.5.1 - “Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala – beneficiari pubblici”;

La legge 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi” (entrata in vigore il 12/12/2017), ha mutato la natura giuridica degli Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, dichiarandoli personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria, pertanto non rientranti nella fattispecie previste dal sopra richiamato bando tra i soggetti beneficiari;

con nota del 26/03/2018 la Regione Umbria ha comunicato l'esclusione del progetto presentato dalla Comunanza Agraria di Ancarani;

la Comunanza Agraria di Ancarani, con nota del 06/04/2018, comunicava che al momento della presentazione della domanda, la Comunanza era legittimamente considerabile Ente pubblico, pertanto beneficiario previsto al punto 2.4, lett. b) del sopra richiamato bando, inoltre visto il momento estremamente delicato per il territorio come quello venutosi a creare a seguito del Sisma del 2016, si auspicava di portare a termine tale iniziativa, considerando la possibilità di subentro di un Ente Pubblico avente i requisiti richiesti;

la Regione Umbria, con nota del 16/05/2018, ha confermato che il progetto presentato dalla Comunanza Agraria di Ancarani è collocato in posizione utile nella graduatoria approvata, autorizzando il subentro di un Ente Pubblico avente i requisiti richiesti;

il Comune di Norcia, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 17/07/2018 ha preso atto della richiesta della Comunanza Agraria di Ancarani, deliberando il subentro al progetto e caricandosi dell'onere di presentare, gestire e rendicontare il progetto medesimo il quale, per caratteristiche, localizzazione e contenuti, rappresenta un investimento funzionale alla crescita e allo sviluppo del territorio dal punto di vista culturale, ambientale e socio-economico, anche in relazione al potenziamento di un contesto dall'alto potenziale turistico;

le aree di intervento sono di proprietà della Comunanza Agraria di Ancarani, la quale acconsente a metterle nella disponibilità del Comune per il tempo necessario previsto dal Bando Regionale, attraverso un contratto di comodato d'uso gratuito;

il Comune di Norcia, con Determinazione Dirigenziale n. del ha stabilito acquisire la disponibilità all'uso delle aree citata tramite un contratto di comodato d'uso gratuito, al fine di garantire la coerenza del progetto con la scheda presentata alla Regione Umbria dalla Comunanza Agraria di Ancarani;

Tutto ciò premesso e confermato e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comodante concede gratuitamente in comodato al Comodatario i terreni siti nel Comune di Norcia, distinti foglio 15, particelle 204, 205, 253 e foglio 44, particelle 243, 570, 571, 572 nello stato di fatto in cui si trovano. Il Comodante autorizza il Comodatario alla realizzazione su tali aree degli investimenti previsti dal progetto denominato "Accesso e valorizzazione di Castel Franco, Forca di Ancarani e loro connessione", presentato alla Regione Umbria a valere sull'intervento 7.5.1 "Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala – Beneficiari pubblici" del PSR per l'Umbria 2014-2020.

ART. 2 – DURATA

La durata del contratto è fissata in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLE AREE CONCESSE IN COMODATO D'USO

Le aree oggetto del presente contratto potranno essere utilizzati dal Comodatario per realizzare gli interventi previsti dal progetto denominato "Accesso e valorizzazione di Castel Franco, Forca di Ancarani e loro connessione", presentato alla Regione Umbria a valere sull'intervento 7.5.1

“Investimenti in infrastrutture ricreative, informazioni/infrastrutture turistiche su piccola scala – Beneficiari pubblici” del PSR per l’Umbria 2014-2020.

Per quanto attiene le modalità per la gestione di tali aree e degli investimenti ivi realizzati si rinvia integralmente alla Convenzione sottoscritta tra il Comune di Norcia e la Comunità Agraria di Ancarani in data 12/04/2019, Rep. 393

ART. 4 – OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE

Esclusi gli oneri a carico delle parti stabiliti nella Convenzione già sottoscritta in data 12/04/2019, Rep. 393 e richiamata al precedente articolo, il presente contratto non determina in capo al Comodatario medesimo nuove o ulteriori responsabilità.

Le migliorie eseguite dal Comodatario restano acquisite al Comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comodante. Il silenzio o l’acquiescenza del comodante al mutamento d’uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Comodatario.

ART. 5 – SPESE

Le spese a carico delle parti sono stabilite in coerenza con i contenuti della Convenzione, già sottoscritta in data 12/04/2019, Rep. 393, che attribuisce i diversi impegni a carico del Comune di Norcia e della Comunità Agraria di Ancarani, in merito alla presentazione, rendicontazione e gestione del progetto di riqualificazione dei ruderi di Castelfranco, dell’area di sosta di Forca di Ancarani e del relativo percorso di connessione.

In particolare sono a carico della Comunità Agraria di Ancarani i costi relativi alla manutenzione ordinaria delle strutture oggetto di intervento e delle aree circostanti, quelli relativi a tutte le successive attività di gestione eventualmente necessarie e richieste dalle vigenti norme, quelli relativi alla cura dell’organizzazione della mobilità e dell’assetto urbano, ai fini della piena fruizione della struttura una volta ultimata.

Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 4 della Convenzione, già sottoscritta in data 12/04/2019, Rep. 393 in relazione agli impegni funzionali alla realizzazione dell’investimento, al Comune di Norcia non compete nessun costo relativo alla gestione dei beni oggetto di intervento.

ART. 6 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è disciplinato, per tutto quanto non è previsto nel presente atto, dagli artt. 1803, 1812 cod. civ. ai quali le parti si rimettono. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. Qualunque modifica al presente contratto può aver luogo e può essere prevista solo con il consenso scritto delle parti.

ART. 7 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Spoleto.

ART. 8 – REGISTRAZIONE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, comprese quelle accessorie, di imposte, di tributi o canoni locali, di diritti e tasse, di registro e di bollo, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del Comodatario, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comodante. Per

il presente atto si chiede la registrazione ai sensi dell'art. 5 del dP.R. 26.04.1986, n. 131 e tabelle
allegate.

Letto, accettato ed in conferma sottoscritto.

Norcia (PG), 

IL COMODANTE – Per la Comunanza Agraria di Ancarano
Il Presidente
Romeo Canali

IL COMODATARIO – per il Comune di Norcia
Il Responsabile dell'Area
Livio Angeletti